

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3757 del 11/08/2020  |
| Oggetto                     | Società CELANESE PRODUCTION SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-3863 del 11/08/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI   |

Questo giorno undici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 30233/2019/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CELANESE PRODUCTION SRL** con sede legale nel Comune di Forlì ed impianto nel Comune di Ferrara Via Marconi 73 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE DI COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE** autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2017-6914 del 22/12/2017 adottata da Arpae per la Società SO.F.TER SpA e volturato alla Società **CELANESE PRODUCTION SRL** con atto n. DET-AMB-2018-4467 del 03/09/2018 disposto da Arpae

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 26/09/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 18/10/2019 il n. PG/2019/161285 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 26/09/2019 PG n. 119125 , dalla Società **CELANESE PRODUCTION SRL** dal Sig. Luis Ernesto Mendoza Espinosa in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Forlì Via Mastro Giorgio 1 – C.F. 09211800157 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Marconi 73 per la modifica dell'attività autorizzata a seguito dell'atto di voltura n. DET-AMB-2018-4467 del 03/09/2018 rilasciato da Arpae con atto A.U.A. n. DET-AMB-2017-6914 del 22/12/2017 adottata da Arpae per la Società SO.F.TER SpA. ;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE DI COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali:
  - emissioni in atmosfera, consistente nell'inserimento di una nuova emissione in atmosfera **E10** atta a convogliare in atmosfera le polveri provenienti dalla sezione di vibrovagli per la vagliatura del materiale plastico granulare prodotto nell'impianto di estrusione;
  - impatto acustico dovuto alle modifiche proposte;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 con integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2017-6914 del 22/12/2017 adottata da Arpae per la Società SO.F.TER SpA. volturata con atto n. DET-AMB-2018-4467 del 03/09/2018 disposto da Arpae
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - inserimento di una nuova emissione in atmosfera **E10** atta a convogliare in atmosfera le polveri provenienti dalla sezione di vibrovagli;
  - variazione dell'impatto acustico dovuto alle modifiche proposte;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardante la matrice ambientale scarichi idrici,
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa al rispetto dei limiti per quanto riguarda l'impatto acustico;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico, assunto al P.G. di Arpae in data 29/10/2019 con il n. PG/2019/166417, trasmesso anche dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al P.G. di Arpae con il n. PG/2019/179708 del 21/11/2019;
- Visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Ferrara PG/2019/176375 del 15/11/2019 in merito alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici industriali in acque superficiali, dove viene prescritto che *“sia effettuata la progettazione e la realizzazione entro 6 mesi di un punto di campionamento delle acque di scarico, previo pozzetto di campionamento, immediatamente a monte della loro immissione nel Canale*

*Boicelli, come previsto all'Art. 74 – let. "ff" del D.Lgs.152/06" e si richiede una relazione da cui si evincano le fasi lavorative che generano gli scarichi idrici delle acque reflue industriali in acque superficiali;*

- Vista la nota di Arpae - SAC Ferrara PG/20/02/2020 in cui si richiedono informazioni in merito alla concessione per l'immissione nel Canale Boicelli delle acque reflue industriali;
- Viste le integrazioni della ditta in merito alle fasi lavorative che generano gli scarichi idrici delle acque reflue industriali in acque superficiali, assunte al PG di Arpae in data 08/05/2020 conil n PF/2020/67593;
- Viste le medesime integrazioni trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara ed assunte al PG di Arpae in data 15/05/2020 conil n PF/2020/71344;
- Vista la nota di Arpae – Servizio Territoriale PG/2020/84259 in merito alla titolarità e alla corrispondenza alla situazione reale del sito produttivo descritto nella documentazione integrativa inviata;
- Vista la nota della Società in oggetto in merito alla titolarità e alla corrispondenza alla situazione reale del sito produttivo descritto nella documentazione integrativa inviata, trasmessa dallo sportello Unico del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpa e in data 08/07/2020 conil n PF/2020/97918;
- Vista la relazione tecnica di Arpae -Servizio Territoriale PG/2020/109004 del 29/07/2020 in cui si ribadisce che *"l'attuale scarico in acque superficiali autorizzato con denominazione R4 debba immettersi direttamente nel Canale Boicelli e non più nel bacino utilizzato come approvvigionamento di acqua antincendio. Lo scarico dovrà essere dotato di un nuovo pozzetto di ispezione/campionamento, a norma, immediatamente a monte della sua immissione nel corpo idrico, come previsto all'Art. 74 – let. "ff" del D.Lgs.152/06"*;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ;

#### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **CELANESE PRODUCTION SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Forlì Via Mastro Giorgio 1 – C.F. 09211800157 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Marconi 73 per la modificata dell'attività di **PRODUZIONE DI COMPOUND DI MATERIE PLASTICHE** autorizzata con atto n. DET-AMB-2017-6914 del 22/12/2017 adottata da Arpae per la Società SO.F.TER SpA. volturato con atto n. DET-AMB-2018-4467 del 03/09/2018 disposto da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale<br>interessato | Titolo Ambientale   | Ente Competente |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Acqua                             | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune<br>Arpae |
| Aria                              | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06         | Arpae           |
| Rumore                            | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                      | Comune          |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

##### **1) SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI – Competenza Arpae**

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera **"R4"** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A-B"** – Rete fognaria.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel punto di campionamento, contrassegnato con la lettera **"P4"**, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Deve risultare installato subito prima dello scarico un misuratore di portata e nel punto di campionamento dello scarico, indicato nella planimetria al precedente punto 1, deve essere effettuato un rilevamento bi-settimanale sia della temperatura che del pH.
4. Ogni anno entro febbraio la società deve trasmettere ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale un report contenente i quantitativi di acque reflua scaricata ed i valori misurati dei parametri temperatura e pH, registrati nel corso del precedente anno.
5. Devono risultare campionabili le acque di seconda pioggia nel punto **"P2"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A-B"** – Rete fognaria.
6. Il punto di campionamento, indicato al precedente punto 2, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
13. La Società in oggetto dovrà effettuare la progettazione e la realizzazione entro 6 mesi di uno scarico delle acque reflue industriali direttamente nel Canale Boicelli (ora immesse nel bacino utilizzato come approvvigionamento di acqua antincendio nel punto di scarico **R4**). Lo scarico dovrà essere dotato di un nuovo pozzetto di ispezione/campionamento, a norma, immediatamente a monte della sua immissione nel corpo idrico, come previsto all'Art. 74 – let. “ff” del D.Lgs.152/06. A tal fine dovrà essere presentata in tempo utile, specifica istanza ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.

## **2) SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – Competenza Comune di Ferrara**

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura in via Padova nel Comune di Ferrara di acque reflue industriali e prime piogge (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), derivanti dallo stabilimento in via Marconi n. 73 è quello, contrassegnato con la lettera “**S1**”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria.
2. Lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**C**”, ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “**P1**” (acque di processo) e “**P3**” (prime piogge), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria.
3. I pozzetti di campionamento, contrassegnati con le lettere “**P1**” e “**P3**”, devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
4. Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento; in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara. I dati relativi alla registrazione delle portate istantanee e dei totali dovranno essere conservati e resi disponibili alla consultazione da parte degli organi di controllo per almeno un anno.
5. Il titolare della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.



6. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A-B**” – Rete fognaria per lo scarico in pubblica fognatura.
7. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all’Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili, compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura;
10. Il titolare dello scarico deve rispettare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.
11. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

Si precisa inoltre che:

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura e all’Autorità competente per il controllo è consentito in qualsiasi momento l’accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

La società HERA S.p.A. non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell’impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare lo scarico,

indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D” e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI                    | E1<br>Produzione px201 | E2<br>Produzione px202 | E3<br>Produzione px203 | E4<br>Produzione px204 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  | 9.000                  |
| Durata (h/giorno)            | 24                     | 24                     | 24                     | 24                     |
| Altezza minima (m)           | 12                     | 12                     | 12                     | 12                     |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Materiale particolare   | 10                | 10                | 10                | 10                |
| COV                     | --                | --                | --                | 30                |
| Sistema di abbattimento | Scrubber ad acqua | Scrubber ad acqua | Scrubber ad acqua | Scrubber ad acqua |

| EMISSIONI                    | E5<br>Produzione px205 | E6<br>Produzione px206 | E7<br>Produzione px207<br>Sfiato carico sili | E8<br>Reparto colori e<br>Box primex |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 9.000                  | 4.000                  | 5.400  | 16.000                               |
| Durata (h/giorno)            | 24                     | 24                     | 2  | 24                                   |
| Altezza minima (m)           | 12                     | 12                     | 12   | 10                                   |

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                   |                   |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Materiale particolare   | 10                | 10                | 10                | 10               |
| COV                     | 30                | --                | --                | --               |
| Sistema di abbattimento | Scrubber ad acqua | Scrubber ad acqua | Scrubber ad acqua | Filtro a maniche |

| <b>EMISSIONI</b>                 | <b>E9</b><br>Levigatura<br>(officina) | <b>E10</b><br>Vagliatura<br>(nuova) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h)     | 6.000                                 | 25.000                              |
| Durata (h/giorno)                | --                                    | 24                                  |
| Altezza minima (m)               | 10                                    | 8                                   |
| Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> ) |                                       |                                     |
| Materiale particolare            | 10                                    | 10                                  |
| Sistema di abbattimento          | Filtro Sintetico                      | Filtro a cartucce                   |

3. per quanto riguarda gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E10** devono essere rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

3.a. dovranno essere rispettati i seguenti flussi di massa calcolati su base annua:

- polveri 3300 kg/anno;
- COV 2850 kg/anno;

3.b. per la verifica del rispetto dei flussi di massa sopra riportati la Ditta dovrà:

- eseguire 4 autocontrolli annuali sui parametri indicati in corrispondenza di tutti i punti emissivi, dando preventiva comunicazione ad Arpae delle date di campionamento, con un preavviso di almeno 7 giorni;
- inviare una relazione per fissare le modalità di calcolo di tale flusso di massa, indicando le incertezze di misura da considerare e le modalità di rendicontazione delle ore di funzionamento dell'impianto;

4. per quanto riguarda l'emissione **E9** L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti;

5. per quanto riguarda la nuova emissione **E10**:

5.a. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Ferrara ed ad Arpae**;

5.b. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, la nuova emissione deve essere **messa a regime**;

5.c. dalla data di messa a regime della emissione ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effet-

tuare **almeno tre controlli** sulle nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ferrara ed ad Arpae**;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "trimestrale" si intende una frequenza di 90 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "E";
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e della normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente atto **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, l'atto DET-AMB-2017-6914 del 22/12/2017 adottata da Arpae per la Società SO.F.TER SpA e volturato alla Società **CELANESE PRODUCTION SRL** con atto n. DET-AMB-2018-4467 del 03/09/2018 disposto da Arpae

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**